

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1705 del 05/04/2019
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO18A0009. CAPPI GRAZIELLA E CAPPI ANGELO. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA UN INVASO ARTIFICIALE ALIMENTATO DAL RIO CIALDINO IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1693 del 02/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque APRILE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001. PROC. MO18A0009. CAPPI GRAZIELLA E CAPPI ANGELO. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA UN INVASO ARTIFICIALE ALIMENTATO DAL RIO CIALDINO IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D. Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione del Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- le D.G.R. n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015 (in merito alle derivazioni ad uso irriguo);

Richiamata la determinazione del Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po n. 7499 del 25/06/2013, proc. MO08A0042, con la quale è stata rilasciata a Capi Graziella, C.F. CPPGZL48T68L8850, e a Capi

Angelo, C.F. CPPNGL48A03L885I, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Cialdino, con opera di presa mobile collocata su terreno identificabile catastalmente al foglio 32 mappale 172 del comune di Spilamberto (MO), località Bellaria di Sotto, per uso irriguo con una portata massima pari a 2,00 l/s e per un quantitativo non superiore a 8.640 mc/anno, scaduta in data 31/12/2015;

Preso atto che con istanza assunta al protocollo di questa Struttura n. PGM0/2018/1763 in data 01/02/2018, Cappi Graziella e Cappi Angelo, oltre ai termini di scadenza della concessione originaria, hanno chiesto una nuova concessione per la suddetta derivazione di acqua pubblica superficiale con opera di presa fissa;

Esaminata la documentazione presentata a corredo dell'istanza di concessione, ed in particolare la relazione tecnica generale, ricevuta in data 15/03/2018 ed assunta al protocollo di questo Servizio n. PGM0/2018/5406, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- opera di presa: elettropompa ancorata ad una base in cemento;
- corpo idrico: invaso artificiale alimentato dal Rio Cialdino;
- ubicazione: foglio 32 mappale 172, in località Bellaria di Sotto, nel comune di Spilamberto (MO);
- coordinate punto di presa: UTM RER X: 657.395, Y: 931.181;
- portata massima del prelievo: 2,00 l/s;
- volume massimo del prelievo: 8.640 mc/anno

destinazione d'uso: irrigazione a goccia di un vigneto di ha 2,32 e di un ceraseto di ha 1,96, situato in terreno di proprietà privata;

Considerato che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. n. 41/2001, attualmente denominata Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- in data 12/06/2018 è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, protocollo n. PGM0/2018/11769, che dichiara che la derivazione in oggetto, nelle more della valutazione specifica per sottobacino, è compatibile rispetto al PdGPO e al PBI, solo a seguito di opportune verifiche e prescrizioni da parte del Servizio concedente, che sono riportate nel presente atto e nell'allegato disciplinare di concessione, e del rispetto della Direttiva Derivazioni (valutazione a scala locale) al fine di verificare la compatibilità della derivazione oggetto dell'istanza di concessione con le finalità del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, nonché con le prescrizioni formulate in sede comunitaria;
- nella nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po stabilisce di escludere dalla valutazione ex ante ai sensi della Direttiva medesima sia i prelievi da corpi idrici artificiali che le derivazioni di attingimento;

- la derivazione richiesta in concessione da Cappi Graziella e Cappi Angelo è classificabile come un attingimento da corpo idrico fortemente artificializzato;

In base alla suddetta nota interpretativa, questo Servizio ha escluso la derivazione oggetto di concessione dalla valutazione ex ante, da eseguire con il Metodo Era;

Acquisito in data 21/05/2018, protocollo n. PGMO/2018/10287, il parere favorevole della Provincia di Modena relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e unicamente in rapporto alle competenze della Provincia, solo a seguito delle opportune valutazioni da parte di codesto Servizio circa il rispetto del DMV;

Ottenuto il nulla osta idraulico del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza-ambito operativo di Modena, protocollo n. PGMO/2018/16280 del 16/08/2018, in subordine all'osservanza di prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione, allegato come parte integrante del presente atto;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione del prelievo del Rio Cialdino è di 1,00 l/s;

Verificato che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 10 del R.R. n. 41/2001, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 149 del 30/05/2018, e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute opposizioni né osservazioni;

Accertato che i Richiedenti hanno versato in data 19/03/2019:

- la somma di € 198,35 per tutti gli importi relativi ai canoni della precedente concessione, rilasciata con la determinazione del Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po n. 7499 del 25/06/2013 e agli indennizzi risarcitori per la derivazione di acqua pubblica superficiale senza titolo concessorio dall'anno 2016 all'anno 2018 compreso;

- l'importo di € 35,32 per il canone dell'anno 2019;

- il deposito cauzionale di € 250,00;

Preso atto che i Richiedenti hanno versato la somma maggiore di € 112,41 rispetto a quanto dovuto per i canoni della precedente concessione e i succitati indennizzi risarcitori (€ 85,94), e che, pertanto, tale maggiore importo dovrà essere conguagliato con il canone di concessione per l'annualità 2020 e con le annualità successive, fino al pareggio dell'intera cifra;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria svolta, la concessione possa essere rilasciata, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Per quanto precede,

#### IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi del R.R. n. 41/2001, a Cappi Graziella, C.F. CPPGZL48T68L885O, e a Cappi Angelo, C.F. CPPNGL48A03L885I, la concessione di acqua pubblica superficiale da un vaso artificiale alimentato dal Rio Cialdino nel comune di Spilamberto (MO), località Bellaria di Sotto, per una portata massima di 2,00 l/s e un quantitativo annuo non superiore a 8.640 mc, limitatamente al periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre degli anni di validità del presente atto, proc. MO18A0009;
2. di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione in data 26/03/2019, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
3. di stabilire che la concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è valida fino al 31 dicembre 2025;
4. di dare atto che per tutelare la risorsa idrica, questo Servizio ha la facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
5. di svincolare l'importo di € 51,65 versati in data 11/07/2013 nel Capitolo n. 07060 del bilancio parte Entrate della Regione Emilia Romagna, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della precedente concessione, rilasciata con determinazione del Servizio tecnico dei bacini e degli affluenti del Po n. 7499 del 25/06/2013, proc. MO08A0042;
6. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

7. di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'Integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;
8. di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT);
10. di notificare il presente atto al mezzo di posta elettronica certificata a Cappi Graziella, C.F. CPPGZL48T68L885O, e a Cappi Angelo, C.F. CPPNGL48A03L885I;
11. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE ;
12. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di ARPAE Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA**

### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Cappi Graziella, C.F. CPPGZL48T68L885O, e a Cappi Angelo, C.F. CPPNGL48A03L885I, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale (domanda di concessione PGMO/2018/1763 del 01/02/2018 – cod. Sisteb MO18A0009).

#### **ARTICOLO 1**

##### **DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. La derivazione di acqua pubblica superficiale è esercitata mediante un'opera di presa fissa, costituita da un tubo di pescaggio dal diametro di 100 mm, sostenuto da galleggianti, collegato a una elettropompa con potenza di 4 kW, prevalenza di 69 m e portata di 2 l/s, ancorata ad una base fissa in cemento, collocata al bordo di un invaso collinare.

L'acqua prelevata alimenta l'impianto di irrigazione a goccia di un vigneto con estensione di 2,32 ha e di un frutteto piantumato a ciliegie di 1,96 ha, situati in terreno di proprietà privata, identificato catastalmente al foglio 32 mappali 72-74-76-77-78-183-247.

2. Il punto di presa è ubicato su terreno di proprietà dei Concessionari, identificato catastalmente al foglio 32 mappale 172, in località Bellaria di Sotto, nel comune di Spilamberto, coordinate UTM RER X= 657.395, Y= 931.181.

#### **ARTICOLO 2**

##### **QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 2 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 8.640 mc/anno.
2. L'acqua prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola.

3. Il prelievo della risorsa idrica deve essere esercitato dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.
4. Il prelievo è esercitato da un vaso artificiale alimentato dal corpo idrico Rio Cialdino.

### ARTICOLO 3

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Per la concessione di cui al presente disciplinare, si può escludere l'obbligo dell'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione e la registrazione dei prelievi effettuati (previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/6).

Ai sensi del n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni con portata massima inferiore a 10 l/s, non caratterizzati da deficit idrico e per i quali non siano dettate specifiche disposizioni.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, un cartello identificativo in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.
3. **Deflusso minimo vitale** – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 1 l/s.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Rio Cialdino, per cui i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

#### **4. Turnazioni**

Nel periodo assentito, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, la quantità di acqua concessa potrà essere prelevata limitatamente a tre volte la settimana, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso di cui la risorsa è destinata.

#### **5. Stato delle opere e dei luoghi interessati alla derivazione (prescrizioni dal Nulla osta idraulico)**

- Nelle more di perfezionare i titoli abilitativi relativi all'invaso collinare esistente, nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di manomettere o alterare in alcun modo la sponda dell'invaso stesso senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, al fine di scongiurare eventuali situazioni di criticità;
- I Concessionari sono responsabili di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alla derivazione concessa, ed sono tenuti ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
- La derivazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acqua;
- Nei periodi in cui non è in essere la derivazione dovranno essere rimosse le opere mobili utilizzate ai fini di minimizzare le interferenze con le aree demaniali ed agevolare le operazioni di vigilanza;
- Sono a carico dei Concessionari le eventuali opere di manutenzione delle aree necessarie ai fini dell'esercizio della derivazione e i Concessionari sono obbligati ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela degli interessi pubblici entro il termine stabilito;
- Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e la derivazione in

oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo ai Concessionari di rendere disponibile l'area ed eventualmente spostare a loro totale cura ed onere le opere, anche mobili, posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

- I titolari della concessione sono responsabili in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi.

6. **Verifica di congruità' agli obiettivi di qualità' per tutti i corpi idrici** - La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla DGR n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

7. **Variazioni** – I Concessionari sono tenuti a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
8. **Subconcessione** - I Concessionari non possono cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
9. **Cambio di titolarità** – I Concessionari sono tenuti a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
10. **Sospensioni del prelievo** – I Concessionario sono tenuti a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

11. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, i Concessionari sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico dei Concessionari.

#### ARTICOLO 4

##### DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**, fatto salvo il diritto dei Concessionari alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, i Concessionari sono tenuti a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2025.
3. I Concessionari che hanno presentato domanda di rinnovo possono continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. I Concessionari che non intendano procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, sono obbligati a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

#### ARTICOLO 5

##### REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la

propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. Alla cessazione dell'utenza, i Concessionari sono obbligati a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.
4. Nel caso in cui i Concessionari, obbligati al ripristino dei luoghi, non vi provvedano, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico dei Concessionari.

## ARTICOLO 6

### CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2019 ammonta a € **35,32**, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.
2. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, i Concessionari, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, sono tenuti ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibile sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. I Concessionari sono tenuti a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possano o non vogliano fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 7**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 250,00, da versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015.

I Concessionari sono tenuti ad integrare la somma di € 51,65, pagato per la precedente concessione, proc. MO08A0042, con un importo di € **198,35**, da versare prima del ritiro della presente concessione.

2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. Questa Struttura, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T. U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ARTICOLO 8**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto CAPPI GRAZIELLA C.F. : CPPGZL48T68L8850  
presa visione del presente disciplinare di rinnovo di concessione in data 26/03/2019 dichiarano di  
accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il Concessionario

Cappi

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**